

L'ARCHIVIO DELL'UNIVERSITA' DEI MARMORAI
DI ROMA (1406-1957)*

SOMMARIO: 1. Lineamenti storici: 1.1. La nascita dell'Università degli scalpellini; 1.2. Lo statuto della Compagnia dei SS. Quattro Coronati del 1597; 1.3. La riforma dello statuto dell'Università del 1757; 1.4. La soppressione dell'Università nel 1801 e la sua ricostituzione nel 1860; 1.5. L'ultimo periodo. 2. La documentazione: 2.1. Gli archivi ed il loro ordinamento; 2.2. Gli statuti; 2.3. I verbali delle congregazioni; 2.4. Le carte contabili e l'organizzazione economica; APPENDICE; INVENTARIO.

1. LINEAMENTI STORICI

1.1. *La nascita dell'Università degli scalpellini.* - Il primo statuto dell'Università degli scalpellini risale al 1406: né il testo statutario né altre fonti autorizzano a pensare che la corporazione dei marmorai fosse precedentemente regolata da norme scritte approvate dalle autorità cittadine. Purtroppo poco o nulla è pervenuto della legislazione statutaria delle corporazioni romane nei secoli XIII e XIV¹: ma se è poco probabile che i marmorai seguissero usi tramandati esclusivamente per via consuetudinaria, è

* L'Università dei marmorai è oggi un'associazione privata finalizzata alla protezione e promozione dell'arte marmoraria. Dopo la demolizione della sede presso la chiesa di S. Andrea in Vincis, avvenuta nel 1929 per l'apertura della via del Mare, l'Università decise di depositare il proprio archivio presso il Museo di Roma a palazzo Braschi. Attualmente l'archivio dell'Università dei marmorai è conservato presso l'Archivio storico dell'Accademia di S. Luca. Il lavoro di riordinamento ed inventariazione delle carte è stato effettuato dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio nell'ambito dell'attività di valorizzazione degli archivi vigilati.

Queste pagine non hanno alcuna pretesa di esaustività nei confronti della storia dei marmorai romani e della loro corporazione. L'intento è di accennare ad una delle linee di lettura che emergono dalla documentazione conservata nell'archivio di cui si presenta l'inventario, quella cioè relativa alla storia istituzionale dei due sodalizi, sia attraverso la lettura dei loro statuti sia attraverso la ricostruzione del rapporto tra corporazione e compagnia e tra corporazione e mondo del lavoro nelle botteghe artigianali. Non si è volutamente approfondito, ad esempio, il tema del rapporto con gli scultori né quello della partecipazione ai due istituti dei grandi artisti che vissero e lavorarono a Roma, tema che avrebbe richiesto un approccio più specifico di questo, circoscritto al solo aspetto storico-istituzionale. Anche l'arco di tempo preso in esame, che spazia dall'inizio del XV secolo, periodo di cesura tra il comune medievale e la città dei papi, agli albori del nostro secolo, ha necessariamente limitato l'approfondimento di temi e problemi estremamente diversi da epoca a epoca, per lo sviluppo dei quali quest'inventario si pone come strumento di studio e di ricerca.

¹ Non è questa la sede per entrare nel merito della origine e della evoluzione delle Arti romane, come pure della sempre aperta questione delle prime fonti statutarie corporative: circa questo secondo aspetto, oltre alle bibliografie classiche del Gonetta (G. GONETTA,

possibile invece ipotizzare che fossero aggregati, secondo quanto avveniva a Roma e nei maggiori comuni del Centro-Nord, ad una corporazione multiartigianale, probabilmente in questo caso a quella dei muratori che radunava le diverse specializzazioni che confluivano nelle imprese edilizie².

I muratori avevano redatto il loro statuto pochi anni prima, nel 1397: in tale statuto non si fa cenno né alla precedente struttura, né alle specializzazioni che entravano a far parte dell'Arte e neppure si chiarisce se questa sia la prima formulazione statutaria. È possibile quindi che questi due statu-

Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri d'Italia, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», IX (1890), pp. 200-249), e del Bresciano (G. BRESCIANO, *Bibliografia statutaria delle corporazioni romane d'arti e mestieri*, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi», VII (1896), pp. 105-123, 174-189; VIII (1897), pp. 52-63, 171-191; XI (1900), pp. 132-136, 181-183; XII (1901), pp. 10-12, 61-63, 97-110, 151-157, 187-190), cfr. A. LANCONELLI, *Gli Statuta pescivendolorum Urbis (1405). Note sul commercio del pesce a Roma fra XIV e XV secolo*, in «Archivio della Società romana di storia patria» (d'ora in poi ASRSP), CVIII (1985), pp. 83-131, e ID, *Manoscritti statuari romani. Contributo per una bibliografia delle fonti statuarie dell'età medievale*, in *Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2° seminario, 6-8 maggio 1982*, Città del Vaticano 1983, pp. 305-321 (Littera antiqua, 3), e ancora C. M. TRAVAGLINI, *Rigattieri e società romana nel Settecento*, in «Quaderni storici», LXXX (1992), pp. 415-448, alla p. 440 in nota.

² Il Tomassetti, pur ammettendo che di organizzazione corporativa su base statutaria si può parlare solo a partire del 1406, non solo ritiene la corporazione già attiva nei secoli precedenti, ma fa derivare direttamente, e senza soluzione di continuità, l'organizzazione quattrocentesca da quella altomedievale e romana: «perchè, se tutte le arti erano costituite in associazione da almeno tre secoli prima, non poteva questa, ch'era una delle più attive, rimanere senza centro e senza magistero. (...) perchè nei monumenti epigrafici dei marmorari romani del medioevo in Roma, in Italia ed in Europa si trovano autentiche menzioni della scuola e del magistero medesimo, il quale non poteva essere conferito che dall'Associazione, secondo il diritto generale (...) l'eguaglianza dello stile e l'osservanza della tradizione, per due e tre secoli, è tale che ci obbliga a riconoscervi l'esercizio di un magistero». Anche egli tuttavia torna ad ammettere come probabile, per i secoli XIII e XIV, l'unione con qualche università maggiore, probabilmente quella dei muratori.; cfr. *Quinto centenario dell'Università dei marmorari di Roma. Discorso del prof. Giuseppe Tomassetti*, Roma 1906, pp. 9-23. Gli stessi temi sono stati ripresi anche dal Martini il quale però accentua l'ipotesi della formazione spontanea e progressiva: «Indubbiamente l'atto costitutivo dell'Università dei marmorari con regole, sede e gerarchia è del 1406, ma dovette trattarsi – con buone probabilità – della ufficializzazione di una unione già esistente nella quale erano via via confluite le diverse *scholae* organizzate intorno ad un magister caposcuola», cfr. *Note storiche*, a cura di A. MARTINI, in *Università dei marmorari di Roma*, Roma 1986, p. 18. Le grandi corporazioni multiartigianali si erano formate più di un secolo prima, in occasione della riforma del Comune romano promossa da Brancaleone D'Andalò che assegnava alle corporazioni un ruolo istituzionale e politico all'interno del governo cittadino: secondo il Dupré, le Arti «vennero dunque adunate, secondo l'interna affinità, (...) e distinte, analogamente a quel che s'era fatto in altri comuni, in arti maggiori e minori, ma definite in modo del tutto nuovo ed espressivo, quali arti principali e arti sottomesse (*submissae*) perchè non solo di più scarsa importanza economica, ma anche di minore autonomia di fronte alla rispettiva arte principale»; cfr. E. DUPRÉ THESEIDER, *Roma dal comune del popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, in *Storia di Roma*, XI, Bologna 1952, p. 28. Il numero delle arti previsto dagli ordinamenti comunali era fissato in 13, forse in analogia al numero dei rioni cittadini rappresentati nel governo dai caporioni.

ti, distanti meno di un decennio l'uno dall'altro, siano il risultato di una scissione già in atto, forse dovuta all'irrigidimento, sotto l'egida della corporazione maggiore, di rapporti precedentemente più fluidi³. Nello statuto dei muratori è presente comunque un'informazione che riconduce ad una possibile primitiva unità tra le due Arti: permane cioè il richiamo agli stessi santi protettori e alla tradizione della festività solenne per tutti gli appartenenti all'Arte nel giorno dei SS. Quattro Coronati.

Se confrontato con altre compilazioni coeve, lo statuto dei marmorai del 1406 è caratterizzato dalla estrema semplificazione della struttura della corporazione: tutto il potere veniva accentrato nelle mani di un solo console, unico ufficiale dell'Arte, il quale aveva anche competenze giurisdizionali ed economiche di amministrazione delle entrate ed uscite solitamente svolte, in altre organizzazioni similari, dal camerlengo.

Questa mancanza di articolazione interna potrebbe essere l'indicatore di una scarsa tradizione di autonomia amministrativa: così nell'unico console sarebbe possibile vedere la continuazione di quello che rappresentava l'Arte all'interno della corporazione maggiore, il cui governo era composto da rappresentanti di tutte le specializzazioni presenti. Si spiegherebbe in tal modo quest'anomalia sia rispetto alle altre Università di cui si possiedono fonti coeve, sia rispetto agli statuti cittadini del 1363 che prevedevano a capo delle Arti due consoli e un camerlengo⁴. È anche probabile che questa impostazione abbia subito una evoluzione abbastanza rapida verso una struttura più complessa, che sarà poi codificata in una aggiunta del 1508.

Il console aveva «potestà, auctorità, jurisdictione et balia sopra tutte le persone dell'arte predicta sforzando costringendo pigliando et comandando (...) como piacerà a lui e vederà essere meglio sommariamente et de plano (...)»⁵.

³ Lo statuto dei muratori del 1397 è conservato in un manoscritto presso l'Archivio storico capitolino (ASC, XI, 56), in copia autentica del 1736 ad uso della Camera capitolina (cfr. A. LANCONELLI, *Gli Statuta ...* cit., pp. 87-89). Lo statuto presenta un corpo organizzato e strutturato attraverso numerosi ufficiali (2 consoli, 13 uomini dell'arte - uno, per rione -, il sindacatore, il camerlengo, il notaio); esso inoltre prevedeva una organizzazione a maglie molto strette: il notaio teneva infatti un libro dei matricolati nel quale erano iscritti coloro che avessero superato un esame di idoneità davanti ai consoli; solo ai matricolati era concesso l'appalto dei lavori di una certa importanza, al di sopra dei 10 ducati. È chiaro che mentre da una parte in questo modo si rinunciava al controllo dell'infinita frammentazione del piccolo manovalato, si cercava dall'altra di imporre una totale giurisdizione sulle imprese edilizie maggiori.

⁴ La composizione del governo delle Arti era stabilito dal cap. CXXVII del libro I degli statuti capitolini del 1363: «Omnes Artes seu eorum artifices habere debeant in singulis eisdem artibus duos consules, unum Camerarium et unum notarium qui consules et camerarius sint de ipsis artibus, qui consules plenam habeant potestatem cognoscendi et terminandi omnes questiones causarum civilium vertentium inter ipsos de artibus eorundem de rebus spectantibus ad ipsam artem super quibus fuerit recursum ad eos. Et predictae artes intelligatur ille que fecerint capita artium. Et senator teneatur proprio iuramento ipsos consules confirmare»; cfr. C. RE, *Statuti della città di Roma*, Roma 1880-1883, p. 81.

⁵ ARCHIVIO DELL'UNIVERSITÀ DEI MARMORAI (d'ora in poi AM), *Statuti*, 1, cap. 1.

Il suo potere giurisdizionale si estendeva a tutte le cause e liti che riguardassero gli iscritti alla corporazione; era inoltre esclusivo in quanto era vietato sia «(...) reclamare ad altra corte contra alcuno de la dicta arte», sia rivolgersi in appello ai capitani del popolo di Roma. La sentenza era immediatamente esecutiva⁶.

Il controllo sull'operato del console, che durava in carica un anno, non era affidato a sindacatori estranei alla gestione amministrativa, ma veniva svolto alla fine del mandato da parte del console neo-eletto.

Oltre alla concentrazione del potere nelle mani del console, tre sembrano essere gli scopi principali di questo statuto: sottoporre tutti i marmorai al controllo della corporazione, regolare i rapporti con i lavoratori e stabilire entrate fisse da destinare al culto.

L'ingresso nella corporazione era riservato ai maestri e non era regolato da alcun esame di idoneità: ogni scalpellino per esercitare avrebbe dovuto pagare una tassa alla corporazione⁷. Lo statuto vincolava inoltre i marmorai aderenti all'Arte alla correttezza professionale e vietava la concorrenza sleale.

I lavoratori erano soggetti alle norme statutarie e alla corporazione, senza tuttavia farne parte. La loro esclusione non era esplicita, ma di fatto: oltre alla tassa per l'ingresso nell'Arte, l'esercizio della professione era sottoposto a forti contributi periodici; i lavoratori, d'altra parte, non avevano mai rapporti diretti con la corporazione, ma sempre mediati attraverso i capomastri: questi infatti erano lo strumento di controllo e di coercizione nel caso di mancanze allo statuto e raccoglievano, detraendole direttamente dalla paga, secondo una disposizione introdotta nel 1508, le tasse dovute dai lavoratori e destinate alla manutenzione del doppiere. Sembra dunque che la partecipazione dei lavoratori fosse limitata alla sola vita religiosa, quella cioè che venne ben presto, nel 1597, estromessa attraverso la creazione della Compagnia dei SS. Quattro Coronati.

I lavoratori erano sottoposti a rigida disciplina per evitare l'abbandono del posto di lavoro: i marmorai infatti non potevano assumere il lavorante che non potesse presentare una referenza da parte del precedente datore di lavoro: meccanismo che dovette provocare una certa rigidità e continuità nella composizione delle botteghe artigiane.

⁶ AM, *Statuti*, 1, capp. 17 e 20. Il privilegio delle giurisdizioni particolari delle arti era garantito dagli stessi statuti di Roma del 1363 nel cap. CXXV del libro III: «quod consules artium urbis reddant ius a turre mercati supra versus Capitolium», e nel cap. CXXXI «quod consules non possint constringere aliquem qui non sit de arte». Cfr. C. RE, *Statuti...* cit., pp. 264 e seguenti. Tutte le giurisdizioni particolari vennero abolite da Innocenzo XII con la costituzione *Abolentur omnia tribunalia* del 17 set. 1692.

⁷ L'esame di idoneità, come altre norme restrittive all'ingresso nella corporazione, fu introdotto nella maggioranza dei casi solo nel XVIII secolo. Cfr. L. DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del XVIII sec. al 1815*, Milano 1958, p. 215 (Storia del lavoro in Italia, 4).

Lo statuto inoltre poneva alcune norme a salvaguardia dei monumenti romani, in armonia con quanto prescritto in materia dagli statuti cittadini⁸.

Questo statuto quattrocentesco, che doveva rimanere in vigore per più di tre secoli, fu oggetto di numerose *additiones*. Il primo gruppo risale al 1508 (capitoli 34-43) e servì a rendere più articolata la struttura primitiva dell'Università: in particolare è da segnalare il capitolo 36 che regola l'elezione dei due consoli, del camerlengo e dei sindaci⁹.

Tra il 1508 e il 1598 inoltre si trova documentato il percorso che porterà l'Università a fondare la Compagnia dei SS. Quattro Coronati, alla quale furono affidati quei compiti di assistenza e di culto che nei primi due secoli l'Università aveva gestito in proprio, e che riceveranno adesso una conformazione rimasta invariata almeno fino ai grandi mutamenti ottocenteschi. Furono infatti introdotte norme che irrobustiranno le entrate dell'Università, attraverso una puntualizzazione delle tassazioni imposte e delle penalità da pagare in casi di inadempienze, individuando nel contempo la destinazione sociale della singola entrata. Vediamo così che mentre le elemosine e le tasse per l'iscrizione all'Arte erano destinate al soccorso dei fratelli bisognosi e infermi (capp. 38-39, *additio* 1508; cap. 49, *additio* del 1540), per il culto si provvedeva con una particolare forma di tassazione, le «assegne», ossia le denunce da parte dei marmorai dei lavori svolti durante l'anno, sui quali si applicava una tassa del 3%. Dal 1598 queste entrate furono definitivamente assegnate alla Compagnia, ma la loro gestione fu oggetto di numerosi disaccordi tra i due sodalizi¹⁰.

⁸ Gli statuti di Roma del 1363 prescrivevano: «ne ruynis civitas deformeretur et ut antiqua edificia decorem urbis publice representent, statuimus quod nullus sit ausus aliquod anticuum edificium Urbis diruere vel dirui facere intra Urbem (...)». Cfr. C. RE, *Statuti...* cit., libro II, cap. CXCI. Il testo degli statuti dei marmorai è il seguente: «(...) se alcuno serrà accusato over inquisito o altramente denunziato d'alcuno de la dicta arte de alcuno dampno o oblacione de alcuna lapide esistente in le forme di Roma o in altro locho over de oblacione de ferri o alcuna altra cosa necessaria et opportuna a la dicta arte che de ciascaduna cosa oblata de valore de XL soldi in su sia punito da la pena de dopio valore da la extimazione de dicta cosa da aplicarli como di sopra (...)» (cap. 26); vietavano inoltre di «andare a rompere alcun pezzo de marmoro ne per rasonne di far calcina o alcuno fundamento da incomenzando cum alcune persone a la pena de cinque libre per ciaschuno giorno (...)» (cap. 30); che nessuno «con alcuno carpentario o muratore ardischa andare a lavorare ne coptimo piglia de nostra arte ne vendere lapide insculpte» (cap. 31); «che nessuno romano de la nostra arte ardischa aiutare nessuno forastiero nè comprestare ferri ne vendere lapide (...)» (cap. 32). Cfr. AM, *Statuti*, 1.

⁹ Nello stesso anno si vietò l'uso del gran pranzo il giorno dei SS. Quattro Coronati, e si dettarono precisazioni sulla tassazione dei lavoratori: ogni maestro doveva prestare dichiarazione giurata sul numero dei lavoratori presenti nella bottega e detrarre la tassa direttamente dal salario. Nel 1534 il notaio Stefano de Amanis stipulò nuove aggiunte che formarono i capp. 44-45 contenenti norme sulla concorrenza sleale e sulle pene per chi rinunciava alle cariche dell'Università; altre aggiunte furono stipulate nel 1540 (capp. 46-51) e nel 1576 (capp. 53-54).

¹⁰ Questa imposta, già presente nello statuto quattrocentesco (cap. 24), si precisa meglio nel 1576 (cap. 52) destinando le somme ottenute alla manutenzione del doppiere, e venne rafforzata da un decreto del card. Lancillotto del 1686 (AM, *Statuti*, 1, cc. 42v-43).

Nel 1576 si stabiliva che i denari così ricavati «s'habbino a investire in loco sicuro e fermo, ovvero comprare un sito nel qual se possa costruire e fabricare una casa over Oratorio, dove detta Università de scoltori e scalpellini se possino congregare (...)»¹¹. Tale decisione prelude probabilmente all'acquisto nel 1577 di un luogo per le pratiche del culto: l'Oratorio di S. Silvestro presso il monastero dei SS. Quattro Coronati a Monte Celio.

Nel 1598 una nuova deliberazione degli scalpellini ci informa che la Compagnia era già nata: il primo agosto di quell'anno infatti essi decidevano di destinare le somme ricavate dalle assegni alla Compagnia che è «povera e carica di debiti».

Ad eccezione dello statuto quattrocentesco con le successive integrazioni non si conosce altra documentazione relativa alla Università dei marmorai fino al 1597, quando cioè fu creata la Compagnia dei SS. Quattro Coronati e i marmorai trovarono una sede stabile, anche se non definitiva, per le loro congregazioni. Rimane oscura e tutta da verificare, quindi, l'effettiva incidenza della corporazione nella realtà economica romana, che sarà dominata di lì a poco dalle massicce immissioni di manodopera specializzata dalle altre regioni italiane richiamate dalla ripresa dell'attività edilizia favorita dalla nuova politica papale, introdotta da Martino V e proseguita dai suoi successori¹².

Ma qual era la consistenza numerica dell'Università? Mentre per il XV secolo purtroppo non possediamo alcuna fonte sugli scalpellini presenti nella corporazione, per il secolo XVI le notizie sono più ricche. La fonte principale sono le *additiones* allo statuto quattrocentesco nelle quali sono riportati i nomi dei marmorai che le approvarono: esse ci forniscono così i

¹¹ AM, *Statuti*, 1, cap. 53, c. 38v.

¹² Nella povertà quasi totale di fonti relative alle arti nel XV secolo, di particolare interesse è il lavoro di A.M. Corbo, che prendendo come punto di partenza le ricerche svolte nel passato, che si accentravano esclusivamente sullo studio degli statuti delle arti, ha iniziato uno scandaglio delle fonti notarili per estrarne quante più notizie sugli artigiani presenti sulla piazza di Roma, la loro distribuzione urbana, i rapporti giuridici che si venivano formando, i rapporti di lavoro e i contratti con la committenza. Il primo stralcio di ricerca, effettuata sull'archivio del Collegio dei notai capitolini presso l'Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi AS ROMA) e che ha avuto come limiti cronologici la fine del XIV sec. e la seconda metà del XV, mentre ha fornito molti spunti per lo studio di numerose corporazioni, non ha rintracciato alcuna documentazione riferita all'Università dei marmorai. Il tipo di contratto tuttavia generalmente riscontrato nel campo dell'edilizia ha fatto pensare come accanto alle grandi famiglie di marmorai, cui probabilmente si rivolgeva un tipo più esclusivo di committenza e che disponevano di una propria organizzazione «imprenditoriale», altri scalpellini di minor perizia facessero parte di *societates* edilizie esterne al controllo della corporazione: «Al tempo di Niccolò V, inoltre, la grande attività edilizia instaura un nuovo rapporto lavorativo di carattere imprenditoriale. Alle dipendenze di un soprastante o di un capomastro lavoravano gruppi di muratori, scalpellini, falegnami, pittori, manovali, carrettieri, cavori appartenenti a gruppi etnici diversi e sovente portatori di specializzazioni locali». Cfr. A.M. CORBO, *Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio IV*, Roma 1969, p. 474, e ID., *I contratti di lavoro e apprendistato nel sec. XV a Roma*, in «Studi romani», XXI (1973), pp. 472 e seguenti.

nomi della maggior parte degli scalpellini e degli scultori, aderenti all'Università negli anni 1508, 1534, 1540, 1577 ed infine per il 1679¹³.

I dati relativi alla prima e alla seconda *additio*, inoltre, sono particolarmente interessanti in quanto possono essere confrontati con un'altra fonte che copre gli anni intermedi tra questi, vale a dire il censimento della popolazione di Roma del 1526-1527. L'importanza di quest'ultima fonte è data dal fatto che essa ci offre non solo dati quantitativi, ma anche notizie sulla dislocazione urbana degli scalpellini e fornisce confronti sull'attività artigianale in Roma prima e dopo il «sacco» del 1527¹⁴.

Nel 1508 sono presenti 23 scalpellini dei quali 11 toscani e 3 lombardi; nel 1534 il numero degli scalpellini rimane costante come costante è il numero dei toscani rilevati¹⁵; nel 1540 i marmorai sono scesi a 18: del gruppo dei toscani è rimasto solo un fiesolano, ma i dati non risultano completi per l'assenza, nella maggioranza dei casi, del luogo di provenienza. Il censimento del 1526-1527 riporta i nomi di 27 scalpellini dislocati in tutti i rioni della città, con una prevalenza nei rioni S. Eustachio con 6 presenze, Pigna con 3 e S. Angelo con 5. Nell'*additio* del 1577 compaiono ben 46 scalpellini tra cui 9 scultori: la Toscana continua a detenere il primato della provenienza con 10 presenze. Questo dato risulta particolarmente interessante in quanto mostra un'Università in ascesa (il censimento successivo, quello delle botteghe romane del 1622, conterà ben 78 scalpellini¹⁶) alla vigilia della creazione della Compagnia dei SS. Quattro Coronati.

Alla corporazione dunque appartenevano tutti coloro che esercitavano l'arte marmoraria: la definizione era quanto mai ampia, soprattutto per un'epoca in cui non si erano formate specializzazioni nette, la cultura uma-

¹³ Mentre questo lavoro era in fase di pubblicazione si è tenuto a Roma, nei giorni 2-5 marzo 1992, il convegno «Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)»: di particolare interesse ai fini del presente studio si segnalano gli interventi di Anna Esposito (*Gli abitanti di Roma*) e di Anna Modigliani (*Artigiani e botteghe nella città*), interventi entrambi basati sui dati ricavati dallo scandaglio sistematico delle fonti notarili relative agli anni del pontificato di Martino V, e quindi di poco successive alla formazione dello statuto dei marmorai.

¹⁴ I dati di questo censimento non sono del tutto attendibili sia perchè non sempre accanto al nome, sempre espresso senza patronimico, era riportata l'indicazione del mestiere, sia per la possibilità di un doppio censimento (si notino ad esempio i due Bartolomeo nel rione Pigna). Anche in questo censimento non viene operata alcuna differenziazione tra scultori e marmorai, indicati tutti sotto il generico appellativo di «scarpelino». Inoltre molti artisti operavano all'interno della corte papale, e quindi non vennero compresi nella rilevazione dei dati. Bisogna ricordare che il censimento mostra una realtà destinata a mutare di lì a poco tempo, spazzata via durante il «sacco» del 1527. Cfr. M. ARMELLINI, *Censimento della città di Roma sotto il pontificato di Leone X (1527)*, Roma 1882, e D. GNOLI, *Descrizione urbis o censimento della popolazione di Roma avanti il sacco borbonico*, in ASRSP, XVIII (1894), pp. 375 e seguenti.

¹⁵ In questa congregazione gli scalpellini asseriscono di essere 2/3 dei marmorai presenti in Roma, cfr. AM, *Statuti*, 1.

¹⁶ Cfr. J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, Firenze 1979, p. 96.

nistica formava uomini dagli interessi e dalle capacità sfaccettate e poliedriche, e l'«artista» e l'«artigiano» ancora non si erano differenziati nel valore e nel prestigio sociale. Il mondo in cui si muoveva l'Università degli scalpellini era così composito da risultare difficilmente riconducibile ad una definizione professionale; d'altra parte la mancanza dell'obbligatorietà di appartenenza alla corporazione faceva sì che tutto un grosso settore di lavoro sfuggisse al controllo corporativo. Si era sicuramente di fronte ad una società in cui se da una parte l'artista poteva tranquillamente essere ingegnere, architetto, capomastro edile, scalpellino e scultore¹⁷, dall'altra le corporazioni non avevano ancora assunto quei contorni rigidi che assumeranno dalla seconda metà del XVII secolo e che le porterà alla ricerca di una maggior definizione dell'ambito professionale e quindi ad una continua reciproca conflittualità.

Un primo tentativo di ricondurre tutte le attività riguardanti l'arte marmoraria sotto il controllo della corporazione riguardò il gruppo di scultori operanti a Roma nei primi decenni del XVI secolo, fra i quali Michelangelo Buonarroti e Pietro Antonio Cecchini, ai quali i consoli dei marmorai cercarono di imporre l'iscrizione all'Università. Com'è noto, occorsero ben due interventi del papa per appianare la controversia: Paolo III nel 1540 concluse di esentare dall'appartenenza alla corporazione solo Michelangelo, demandando ai conservatori capitolini ogni questione sulla qualifica di scultore o di scalpellino e sull'appartenenza all'Arte¹⁸.

Questa vicenda, la cui importanza storica è stata più volte sottolineata come «primo riconoscimento esplicito, da parte di un'autorità politica, del valore intellettuale dell'arte figurativa, ed in particolare della scultura»¹⁹, fu, per quanto riguarda l'Università degli scalpellini, l'inizio di un progressivo distacco dalla componente degli scultori che verrà infine sancito da un decreto capitolino del 1741²⁰ che vieterà addirittura alla corporazione di associare gli scultori nella propria denominazione.

1.2. *Lo statuto della Compagnia dei SS. Quattro Coronati del 1597.* - L'8 dicembre 1596 gli scalpellini romani si riunirono presso la casa del notaio Marcantonio Gaza per dare vita alla Compagnia dei SS. Quattro Coronati alla quale venivano demandati quei compiti di culto e di assistenza fino a quel momento gestiti all'interno della corporazione. Per le esigenze di

¹⁷ Cfr. M. GARGANO, *Niccolò V. La mostra dell'acqua di Trevi*, in ASRSP, CXI (1988), pp. 225-266.

¹⁸ L'esame dettagliato dei due interventi pontifici del 14 gennaio 1540 è stato compiuto da S. ROSSI, *La compagnia di S. Luca nel Cinquecento e la sua evoluzione in Accademia*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», V (1984), pp. 367-394; cfr. anche C. GUASTI, *Due motu propri di Paolo III papa per Michelangelo Buonarroti*, in «Archivio storico italiano», IV (1886), 18, pp. 158-159.

¹⁹ S. ROSSI, *La compagnia...* cit., p. 376.

²⁰ Nel cap. XXVII dello statuto del 1757 si afferma che tale decreto era conservato nell'archivio dell'Università: oggi è scomparso. Cfr. AM, *Statuti*, 2.

culto non ci si limitò ad assegnare alla Compagnia l'Oratorio di S. Silvestro, acquistato qualche anno prima, come visto, dall'Università, ma venne comprata, sempre a spese della corporazione, una nuova chiesa più centrale e adatta ad essere il luogo di frequenti riunioni, quella dedicata a S. Leonardo in piazza Giudia²¹.

Lo statuto della Compagnia dei SS. Quattro Coronati del 1597²² prevedeva una struttura molto più complessa di quella della corporazione: essa era infatti amministrata da un governatore affiancato da 2 consiglieri, mentre le competenze economiche erano affidate al camerlengo e ad un provveditore. Essi erano coadiuvati da uno scrivano e da due operai per la gestione e la manutenzione dei beni stabili; era inoltre previsto un procuratore che difendesse giudizialmente gli interessi della Compagnia, la quale evidentemente non rientrava più nella giurisdizione particolare spettante esclusivamente alla corporazione. Per il culto erano previsti un cappellano, due sagrestani, un reggente del coro e dodici coristi, mentre l'assistenza ai fratelli era competenza di un medico, quattro infermieri e un fattore. Alla confraternita potevano aderire solo «statuari e lapicidari».

L'ingresso era sottoposto, oltre che al pagamento di una tassa, e alla presentazione di referenze che testimoniassero la buona condotta del «novizio», alla doppia approvazione degli ufficiali e della congregazione generale: ne potevano far parte anche le donne «si come appresso di Dio non si fa distinzione di sesso»; per esse era prevista l'assistenza da parte di personale femminile.

Questa struttura, sintomo di un grande slancio organizzativo iniziale, risultò sicuramente eccessiva considerata la limitatezza del patrimonio e degli interventi erogati ai confratelli; il primo, se si esclude qualche legato per messe, rimase quello del 1597, costituito dalle case annesse alla chiesa, mentre la gestione finanziaria si basava sostanzialmente sulle entrate che giungevano dalla corporazione, dalle tassazioni periodiche, dalle penalità e dalle elemosine.

Essa quindi non riuscì mai ad avere né un fondo dotazionale né un'organizzazione sanitaria e assistenziale paragonabile a quella delle altre confraternite coeve, limitandosi ad un'attività di sussidio ai malati e all'organizzazione delle esequie dei defunti.

²¹ Com'è noto la chiesa venne successivamente acquistata nel 1621 dal card. Patrizi, tesoriere generale della stessa chiesa, e incorporata nel suo palazzo, oggi palazzo Costaguti (cfr. AM, *Istromenti, testamenti e atti pubblici*, 13 e 17). Con i denari ricavati i marmorai acquistarono la chiesa di S. Andrea in Vincis, o «ai Funari», cui fu associata l'antica intitolazione di S. Leonardo. Dei beni del rettorato di S. Andrea un breve di Gregorio XV del 20 marzo 1623 assegnava alla Compagnia solo la chiesa, la casa del rettore, l'orto e tutte le suppellettili «sacre e profane», mentre con gli altri beni fu creato un beneficio semplice da assegnare ad un chierico secolare. Questi ultimi furono destinati all'Università al momento della sua ricostituzione nel 1860. La Compagnia godette anche del privilegio di liberare, nel giorno dei santi protettori, un condannato dalla prigione (AS ROMA, *Camerale II, Arti e mestieri*, b.33, fasc. 69).

²² Un altro esemplare di questo statuto si trova, in copia del sec. XVIII, presso l'AS Roma (AS ROMA, *Biblioteca, Statuti*, 660).

È da chiedersi come mai una struttura patrimonialmente ed economicamente così fragile come l'Università degli scalpellini abbia scelto la soluzione di sdoppiarsi e di formare una confraternita completamente autonoma alla quale, peraltro, assegnava la gestione della chiesa di S. Leonardo, acquistata con il denaro della corporazione. È possibile ipotizzare innanzi tutto una esigenza economica, quale quella di demandare ad un corpo formalmente esterno, ma in pratica sotto il controllo degli stessi membri della corporazione, l'onere e le spese per lo svolgimento delle funzioni di assistenza ai fratelli e il mantenimento della chiesa²³.

Non bisogna dimenticare infine la diversa fisionomia delle confraternite rispetto alla corporazione sia per quanto riguarda la composizione sociale, sia per le finalità istituzionali. Mentre infatti la partecipazione attiva alla corporazione era riservata ai capomastri, la confraternita si poneva come organismo socialmente «orizzontale», radunando uomini e donne provenienti dai diversi gradi della scala sociale. Così mentre la corporazione si riservava il ruolo della difesa della professione e degli artigiani, ruolo che in progresso di tempo assumerà caratteristiche sempre più rigide e protezionistiche, la confraternita, attraverso i servizi di assistenza che offriva, svolgeva funzioni che dallo scopo religioso, dichiaratamente primario, scendevano a compiti di controllo sociale, trasformando in norma etica quello che originariamente era regola insita in un normale rapporto di lavoro.

La confraternita così, oltre ai fini di culto e di assistenza, diventava anche valvola di sfogo e di composizione delle tensioni interne al mondo corporativo.

²³ A proposito della creazione delle confraternite di mestiere si riporta come indicativo lo schema proposto da E. Grendi a proposito di quelle genovesi del '700 e applicato da S. Musella alle organizzazioni napoletane: «1) nei casi in cui l'arte si manteneva fiorente e conservava i suoi pieni significati associativi, l'organizzazione corporativa non dava luogo alla confraternita; 2) nei casi in cui l'arte, pressata da esigenze di bilancio, delegava la confraternita a svolgere costose funzioni mutualistiche (...) l'associazione di mestiere si associava alla confraternita; 3) infine, nei casi in cui l'arte non riusciva a darsi un'organizzazione corporativa, si aveva la formazione di una confraternita alla quale era affidata anche una certa regolamentazione del mestiere» (S. MUSELLA, *Forme di previdenza e di assistenza nelle corporazioni di mestiere a Napoli nell'età moderna*, in *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, Roma 1982, pp. 137-150, alla p. 138); cfr. anche E. GRENDI, *Confraternite e mestieri nella Genova settecentesca*, in «Miscellanea di storia ligure», IV (1966), pp. 239-265. Applicato alle corporazioni romane questo schema può ritenersi solo parzialmente valido: se è vero infatti che le grandi corporazioni degli speziali e degli orafi avevano una organizzazione religiosa e assistenziale gestita in prima persona e che offriva agli affiliati una molteplicità di servizi (l'università degli speziali gestiva anche un proprio ospedale), è anche vero che le altre confraternite di mestiere di una certa rilevanza non erano formate da una sola corporazione, ma da gruppi artigianali diversi seppure affini. Si pensi infatti alla Compagnia di S. Maria dell'Orto cui affluivano pizzicagnoli, fruttaroli e altri lavoratori nel campo alimentare, o a quella di S. Rocco che raccoglieva mestieri diversi accomunati solamente dalla dislocazione logistica; viceversa un'altra delle corporazioni più potenti, quella dei fornai, aveva formato nel 1500 la confraternita di S. Maria di Loreto completamente autonoma. Rimane quindi aperto il problema del rapporto tra corporazione e confraternita a Roma che ci si augura possa essere oggetto di ulteriori e specifici studi da parte degli storici.

1.3. *La riforma dello statuto dell'Università del 1757.* - Il problema dei lavoratori si era posto subito come centrale nello sviluppo delle corporazioni. Già agli inizi del XVII secolo, soprattutto nelle Arti che richiedevano un più alto numero di manodopera oppure operai maggiormente specializzati, si era giunti alla formazione di università separate di lavoratori, collegate alla maggiore attraverso «*pacta et conventiones*» o precisi riferimenti statutari²⁴, cui veniva affidata l'immatricolazione ed il controllo dei garzoni e dei lavoratori. In altri casi, quando la corporazione autonoma non avesse ottenuto il riconoscimento giuridico, i lavoratori si radunavano in una confraternita che, oltre ad offrire coesione professionale e identità sociale, soddisfaceva bisogni sia spirituali che materiali attraverso i suoi molteplici servizi assistenziali²⁵.

Per quel che riguarda l'Università dei marmorai, il rapporto tra corporazione e lavoratori non aveva prodotto una spartizione delle competenze, ma si era strutturato nella separazione tra corporazione, formata esclusivamente da capomastri, e compagnia nella quale si erano radunati i lavoratori e i garzoni di bottega, che era rimasta, malgrado la sua autonomia statutaria, sotto l'egemonia amministrativa ed economica dell'Arte.

Agli inizi del XVIII secolo questo equilibrio diviene poco funzionale rispetto alle mutate condizioni generali: cominciarono infatti a sfaldarsi quei presupposti che avevano tenuto insieme l'organizzazione del lavoro cittadino e che passavano attraverso una qualche forma di collaborazione tra datore di lavoro e lavorante e di fusione dei loro interessi. Gli storici del lavoro hanno fatto risalire questa involuzione a due motivi: l'abolizione delle giurisdizioni particolari attribuite alle corporazioni, con il conseguente deferimento alla giustizia ordinaria di tutte quelle controversie che prima erano risolte e in qualche modo regolamentate all'interno dell'Arte, e soprattutto il cambiamento del quadro economico e sociale dovuto all'aumento della popolazione e alla pressione esercitata da nuove forme e organizzazioni del lavoro. Nel corso del '700 il rapporto fra capomastri e lavoratori sembra muoversi su due fronti contrapposti: da parte dei primi si tendeva ad ostacolare «ai garzoni la via che menava al grado più elevato dell'arte, trasformando così in una specie di oligarchia l'esercizio del mestiere»²⁶. Attraverso la revisione degli antichi statuti, che coinvolse praticamente tutte le Arti nella metà del XVIII secolo, si cercò così sia di aggravare i requisiti per l'ammissione con l'elevazione della tassa di entrata e l'introduzione

²⁴ Nel 1698 sorgeva così l'Università dei giovani lavoratori orefici e argentieri (le cui carte sono conservate presso l'archivio del Nobile collegio degli orafi e argentieri dell'alma città di Roma); i garzoni fornai dal canto loro avevano un proprio statuto formato nel 1554 (AS ROMA, *Pio sodalizio dei fornai di Roma*; l'originale di tale statuto si trova presso il Pio sodalizio); i famuli degli albergatori ebbero anch'essi una propria unione nel 1617 (AS ROMA, *Camerale II, Arti e mestieri*, b. 28).

²⁵ Secondo il Dal Pane «non esiste notevole divario fra corporazione e confraternita presso gli operai», cfr. L. DAL PANE, *Storia ... cit.*, p. 315.

²⁶ *Ibid.*, p. 316.

dell'esame di idoneità, sia di estendere il controllo della corporazione su settori di artigianato fluttuanti tra l'una e l'altra arte, che precedentemente godevano di una certa autonomia.

Da parte dei lavoranti si assiste viceversa ad un aumento della pressione a favore della libertà di esercizio della professione che si presentava come l'unica via per sfuggire al processo di depauperamento e di dequalificazione che la permanenza all'interno della corporazione comportava²⁷.

Il mutato clima economico ebbe i suoi riflessi anche sull'Università dei marmorai: attenuatosi lo slancio edilizio dei secoli precedenti, questa cominciò ad assumere una posizione sempre più protezionistica fino a cercare di estendere la propria giurisdizione su un settore fino allora autonomo quale quello degli scalpellini non patentati al servizio di capomastri muratori all'interno di imprese edili, e di limitare la possibilità di lavoro in proprio da parte di lavoranti.

L'irrigidimento della corporazione, che già si era tradotto anche in pesanti interventi legali contro scalpellini autonomi e lavoranti intorno agli anni 1747-1760, ebbe una conseguenza inusuale e impreveduta: lo scontro frontale con la Compagnia che ne era diventata l'organizzazione portavoce degli interessi e delle rivendicazioni. Questa infatti, oltre a comparire giudizialmente a fianco dei lavoranti, cercò con tutti i mezzi di eliminare l'ingerenza dell'Università nella propria amministrazione, giungendo ad allontanare dalle congregazioni i consoli dell'Arte ed a vietarle l'uso dei locali della chiesa. La corporazione dal canto suo rispose con la revisione del proprio statuto²⁸.

Il duplice scopo di tale revisione²⁹ viene ben evidenziato nel proemio allo statuto stesso: «Quanto sono ammirabili quelle comunità che, esattamente osservano gl'Istituti e regole che professano, a cui gloria e decoro ne risulta sempre più forte e stabile il mantenimento, altrettanto per lo contra-

²⁷ Si noti, con il Dal Pane, che questa maggiore difficoltà per il lavorante di accedere al grado di capomastro, difficoltà che sarà sancita dalla revisione degli statuti, indica che si sarebbe già di fronte alla trasformazione del lavorante in semplice salariato, *ibidem*.

²⁸ La riforma degli statuti venne deliberata dall'adunanza dell'Università il 12 settembre 1756 con 15 voti favorevoli e solo 1 contrario. Fu dato ampio mandato ad un comitato composto dai due consoli Silvestro Colombi e Filippo Baldi, dal camerlengo Gio. Antonio Rovati e da «(...) quattro uomini provetti dell'arte»: Camillo Zaccaria, Gio. Andrea Volpini, Nicola Cartoni e Gio. Moneta (AM, *Congregazioni e decreti*, 75). Ad essi venne data facoltà di attingere alle casse dell'Arte per ogni spesa necessaria; qualche mese dopo ogni bottega fu tassata per due zecchini.

²⁹ La riforma fu anche l'occasione per risolvere questioni lasciate in sospeso: nel cap. XXVII venne sancita la frattura con gli scultori. Questi nel 1742 avevano ottenuto con un decreto della Congregazione Capitolina che si vietasse ai marmorai di utilizzare nei loro atti il nome degli scultori «il che dimostrò il loro poco piacere di star uniti con noi, così (...) parendo ben dovere che avendone tolto il nome, restino anche lontani coi fatti. Onde si proibisce che non sia lecito a medesimi, intraprendere lavori di nostr'Arte, riputando essere loro disdoro l'unione coi scalpellini, e quando dovessero far simili lavori vogliamo che prendino la dovuta licenza», AM, *Statuti*, 3.

rio rendesi vergognosa la loro trasgressione, da cui bene spesso derivando infiniti abusi e disordini costituiscono non più un santuario di pietà, ma bensì un ricettacolo di persone, le quali amanti delle proprie volontà rendono alla fine inutili i pensieri e le fatiche de loro primi istitutori (...) volendo perciò noi evitare (...) si è stimato molto opportuno divenire ad una compilazione (...) non solo per renderne più agevole l'osservanza e toglierne insieme ogni scusa, ma molto più per il buon servizio della nostra chiesa ed oratorio che ritrovasi estremamente bisognoso d'aiuto».

Lo statuto, dal quale sono assenti tutte le norme relative all'autonomia giurisdizionale della corporazione, abolita assieme a tutte le giurisdizioni particolari nel 1692, innanzi tutto precisava le competenze dei sette ufficiali dell'Arte: due consoli e un camerlengo, assistiti da un segretario, due sindaci e due esaminatori. A questi ultimi veniva demandato lo svolgimento di una delle più rilevanti innovazioni, cioè l'esame di idoneità per l'esercizio della professione. Il cap. XX proibiva infatti «di poter fare, o far fare lavori o porre in opera lavori di sorte alcuna concernente la nostra professione, benché di poca quantità e di poco valore, se questi non saranno fatti da nostri maestri appatentati, tanto per fabbriche, cappelle, risarcimenti ecc. come ancora a nostri lavoranti che lavorassero per i regattieri muratori e scultori ed altri particolari senza licenza datagli in scriptis dai consoli coll'approvazione dell'adunanza (...)».

L'archivio dell'Università conserva i documenti relativi alle molte cause che ebbero come origine l'inosservanza di questo capitolo da parte dei non patentati, segno che l'irrigidimento della corporazione poco poté di fronte al processo di sfaldamento ormai irreversibile degli antichi rapporti di lavoro.

Lo stesso controllo veniva posto per arginare la continua apertura di nuove botteghe «da persone di poca abilità ed esperienza»: si ordinò il censimento delle botteghe attive, stabilendo che in morte del capomastro nella bottega potesse subentrare solo un suo erede diretto o qualcuno da loro designato «dichiarando che quella tal bottega seguita a nome del capo maestro mancato (...)».

Tutto lo statuto è contrassegnato da una grande attenzione posta alla situazione della Compagnia che viene definita «povera, con poche sostanze e meno rendite», che nella realtà si traduceva in una pesante giurisdizione sull'autonomia della confraternita: si cercava perciò di assicurare la presenza dei capomastri nella confraternita ordinando che «niuno possa esser patentato maestro, se non sarà ascritto trà fratelli della nostra Compagnia» e soprattutto di riaffermare la giurisdizione della corporazione sugli ufficiali della Compagnia stessa: (...) «vogliamo che i consoli e il camerlengo abbiano autorità e facoltà sopra tutti gli ufficiali della medesima Compagnia, e mancando questi per negligenza o per malizia, debbano i consoli ammonirli e correggerli (...) possino anche sospenderli dalla carica e multarli in contanti o in cera (...)». Riaffermata l'autorità della corporazione sulla Compagnia si ribadiva l'antica norma, evidentemente mai troppo osservata,

vista la cronica povertà della confraternita, di destinare le somme ricavate dalle «assegne» al mantenimento della chiesa, vincolandone però la spesa all'approvazione dei consoli.

L'introduzione di un simile statuto provocò una frattura talmente grave e insanabile tra i due sodalizi da determinare l'intervento del visitatore apostolico, Benedetto Passionei, che nel 1763 unificò le cariche amministrative dei due istituti nelle stesse persone, pur mantenendone separato il patrimonio³⁰. Tale provvedimento può sembrare solo apparentemente equanime: il fatto di non aver abrogato quei capitoli dello statuto del 1757 che sottoponevano di fatto la confraternita alla corporazione diede a quest'ultima la possibilità di riassorbire a proprio vantaggio la frattura.

1.4. *La soppressione dell'Università nel 1801 e la sua ricostituzione nel 1860.* - Sia lo statuto del 1757, che il nuovo assetto derivato dalla visita apostolica del 1763 ebbero vita breve, travolti dalla soppressione delle università di mestiere voluta da Pio VII nel 1801³¹.

L'iniziativa pontificia, cui dovevano subentrare quelle del successivo governo francese, si pone quasi come spartiacque rispetto a un periodo di crisi da cui l'artigianato romano e la classe operaia ad esso legata dovevano uscire profondamente trasformati. Il periodo francese corrispose ad un momento di gravissima crisi economica in Roma, dovuta all'allontanamento delle grandi famiglie nobiliari e della corte pontificia, sulle cui possibilità di spesa e sulla cui funzione di attrazione di grandi masse di pellegrini si reggeva l'intera economia cittadina. L'abolizione delle corporazioni, per di più, sancendo una tendenza già in atto da almeno mezzo secolo, aveva aperto il mercato del lavoro anche a coloro, garzoni e lavoranti, ai quali era vietata la libera professione senza passare attraverso le maglie dell'Arte.

In seguito alla soppressione dell'Università nel 1801, la Compagnia garantì la continuità della rappresentanza della categoria dei marmorai, assorbendo le competenze della soppressa corporazione e assumendo funzioni non solo religiose, ma anche amministrative e gestionali.

In una petizione al papa i marmorai descrivevano la situazione della Compagnia come estremamente povera «per non potere obbligare i maestri dell'arte a pagare alla Chiesa quello che fu stabilito, e tante volte e da tanti

³⁰ «(...) vogliamo (...) che il primo console dell'Arte sia Primo Governatore nato dalla Compagnia colle stesse facoltà che si prescrivono dai due statuti, e che il secondo console sia anche secondo governatore (...) un camerlengo il quale debba esser sempre lo stesso camerlengo dell'Arte, il quale poi di consenso (...) abbia ad amministrare tutte le rendite sì dell'Arte che della Compagnia (...)», AM, *Statuti*, 3, c. 17, e 7, c. 47.

³¹ L'Università degli scalpellini venne abolita, assieme alla maggior parte delle corporazioni di mestiere romane, con il *motuproprio* di Pio VII del 16 dicembre 1801. Precedentemente, il 2 settembre 1800 e l'11 marzo 1801 erano state abolite l'Università dei fornai e le arti dipendenti dal dipartimento della grascia; un decreto della Congregazione economica del 2 giugno 1806 abolì la quasi totalità delle arti sopravvissute agli interventi precedenti.